

APPROFONDIMENTO CIVILE

Per la Cassazione esiste il reato di maltrattamenti anche in una convivenza breve, seppure senza aggravanti in presenza di un figlio infante (Commento alla sentenza n. 21087/2022)

Data pubblicazione: 26/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Un soggetto, condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ricorreva in Cassazione evidenziando che:

- nella sentenza impugnata si fosse erroneamente ritenuto sussistente **l'abitualità della condotta** di maltrattamenti, senza considerare che i fatti si erano svolti nell'arco di un **ridotto** periodo di convivenza;
- ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti nei confronti di un minore, occorre che questi abbia **la capacità di percepire il clima di oppressione**, indotto dalla condotta illecita.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione:

- l'abitualità nel reato di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche nel caso in cui il compimento di più atti, delittuosi o meno, che determinino sofferenze fisiche o morali, vengano posti in essere in lasso temporale non necessariamente prolungato, a condizione che la protrazione della condotta sia comunque idonea dar luogo ad uno stato di vessazione e soggezione dei familiari conviventi vittima del reato** (in tal senso Sez. 6, n. 25183 del 19/12/2012, Rv.253041; si veda anche Sez.3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272452);

- **è configurabile il reato di maltrattamenti nei confronti di un infante che assista alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di altri componenti della sua famiglia, a condizione che tali condotte siano idonee ad incidere sull'equilibrio psicofisico dello stesso** (Sez.6, n. 27901 del 22/09/2020, Rv. 279620).

Nel caso di specie, per la Cassazione deve ritenersi che la **tenera età** del minore (di soli tre mesi) sia tale da consentire di **escludere** che questi possa aver in qualche modo percepito il contesto ambientale e le condotte maltrattanti, pertanto l'aggravante[1] deve essere esclusa.

NOTE

[1] Introdotta dalla L. 19.7.2019 n. 69, che ha introdotto una speciale circostanza aggravante, ad effetto speciale, al 1° co. bis dell'art. 572, che comporta un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza, o in danno, di una persona minore, nonché di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto"